

che domina nell'articolo 5 della legge del 1870, e che deve dominare in questa disposizione, quello, cioè, che la esenzione deve esser solamente accordata a quelle Società che hanno scopo di beneficenza.

La Commissione ed il Governo, vollero chiarire questo concetto, coll'esprimere nell'articolo quei caratteri che la giurisprudenza ha dimostrato necessari perchè le Società abbiano scopo di beneficenza. Ma indicando questi caratteri si è lasciato in disparte lo spirito della disposizione espresso nelle parole: scopo di beneficenza: che a mio credere sono indispensabili, per chiarire l'intento della disposizione medesima; perciò d'accordo coll'onorevole Palberti proponiamo che queste parole che si trovano nell'articolo 5 della legge del 1870 vengano di nuovo inserite nella disposizione che a quella si tratta di sostituire; di maniera che, sia tolto ogni dubbio che l'esenzione è concessa soltanto alle Società cooperative che hanno scopo di beneficenza e non ad altre.

Una seconda modificazione avevamo proposta, ma questa non ha più ragione d'essere dopo la nuova formola presentata dalla Commissione e le considerazioni svolte dall'onorevole Pasquali; potendo dar luogo a moltissime controversie, una disposizione con la quale si stabilisca che la distribuzione ai soci debba esser fatta in proporzione dei bisogni delle loro famiglie.

Ma, in quanto alla qualità dei componenti le Società cooperative, siamo perfettamente di avviso contrario all'onorevole Plebano; noi crediamo che si debba far distinzione tra soci e non soci e che quindi si debbano aggiungere le qualifiche di: " *effettivi e contribuenti* ", alla parola: *soci*. Ed infatti nel disegno di legge presentato nella tornata del primo dicembre del 1882, era detto che la distribuzione doveva aver luogo solamente per i soci effettivi e non altrimenti.

L'onorevole Plebano intende che tutti i soci debbano aver uguali diritti; ma qui non siamo in tema di diritti ordinari sibbene in tema di esenzioni.

Ora l'esenzione dobbiamo metterla in rapporto allo scopo cui mira; e quindi, se vogliamo concedere una esenzione a scopo di beneficenza ai soci di una cooperativa, dobbiamo favorire solamente i soci effettivi e contribuenti di quella Società.

Trattandosi di esonerare da imposte, dobbiamo pure avere presente l'interesse dei comuni, a cui favore deve andare l'imposta.

Un'altra modificazione concerne i luoghi, in cui deve avvenire la distribuzione.

È stato avvertito giustamente, come la formola originariamente presentata dalla onorevole Commissione desse luogo a vari inconvenienti, perchè il consumo poteva verificarsi non soltanto nelle case dei soci, ma anche in quei luoghi dove gli operai lavorano.

Noi quindi abbiamo creduto bene di introdurre una modificazione nel senso che i generi distribuiti dalle Società possano consumarsi non solo nelle case dei soci, ma anche nei luoghi di loro abituale residenza; dovendosi tener presente il luogo in cui il consumo può veramente farsi; e ciò allo scopo di escludere quelle controversie che sorgerebbero certamente colla formola proposta dalla Commissione.

Queste modificazioni a mio avviso conciliano gli interessi delle Società con quelli dei comuni, e chiariscono meglio la portata della legge; spero quindi che esse verranno accettate dalla Commissione e dal Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

Pasquali. Dopo lo svolgimento che i colleghi Comini, Armirotti ed io avemmo a dare alle modificazioni che ritenemmo si dovessero introdurre nell'articolo proposto dal Ministero e all'altro della Commissione, e dopo le varie osservazioni che furono fatte alla Camera, la Commissione presentò la nuova formola sulla quale oggi è stata aperta la discussione.

Io ed i miei colleghi, mossi dal desiderio di trovare una via di accordo tra le varie proposte, abbiamo creduto di poter accettare in gran parte questa formola, purchè però la Commissione voglia, alla sua volta, acconsentire ad alcune modificazioni delle quali ora io verrò facendo cenno senza diffondermi a darne particolareggiate ragioni, poichè esse risulteranno dalle modificazioni stesse che verrò presentando alla Camera.

All'articolo, quale oggi è proposto, oltre qualche lieve modificazione di forma, l'aggiunta della parola *effettivi* e la soppressione dell'epiteto *alimentari*, noi vorremmo arrecato un cambiamento nell'ultima parte del primo capoverso. Soppressa la frase, sgradita all'onorevole Plebano, *scopo di lucro*, noi ammetteremmo la seguente così rifatta: *purchè la distribuzione non abbia scopo di produrre, sotto qualsiasi forma, maggiore remunerazione agli apporti sociali*. La frase non è elegante ma l'accettiamo, così riformata, però, per staccarci il meno possibile dalla nuova formola della Commissione, che era tuttavia necessario modificare.

Le considerazioni dell'onorevole Plebano erano